



Provincia Regionale di Trapani



**REGOLAMENTO
SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO
DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI
MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA**

**L. R. 2 AGOSTO 2002 N. 7
E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

APPROVATO CON DELIBERA 51/C DEL 22/06/05
RIPUBBLICATA DAL 22/06/05 AL 05/07/05

SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Norme applicabili, principi e definizioni	pag. 4
Art. 2 - Competenza	“ 4
Art. 3 - Limitazioni	“ 5
Art. 4 - Valutazione dell'offerta	“ 5
Art. 5 - Commissione e verbalizzazione	“ 5
Art. 6 - Aggiudicazione ed affidamento in caso di ricorso	“ 6
Art. 7 - Valore dell'appalto	“ 6
Art. 8 - Accertamenti e determinazione di aggiudicazione	“ 6
Art. 9 - Forma e stipulazione del contratto	“ 7
Art.10 - Norme regolatrici del rapporto contrattuale	“ 7
Art.11 - Termine per la stipulazione	“ 8
Art.12 - Esecuzione del contratto	“ 8
Art.13 - Inadempimenti	“ 8
Art.14 - Verifica della prestazioni	“ 8
Art.15 - Divieto di rinnovazione tacita	“ 9
Art.16 - Revisione del prezzo	“ 9
Art.17 - Divieto di cessione del contratto	“ 9
Art.18 - Disposizioni di riferimento	“ 9

Titolo II – Albo delle imprese di fiducia

Art. 19 - Iscrizione all'Albo	pag. 10
Art. 20 – Istanza di iscrizione	“ 10
Art. 21 - Effetto dell'iscrizione all'Albo	“ 11
Art. 22 - Sospensione dall'Albo	“ 11
Art. 23 - Cancellazione dall'Albo	“ 12
Art. 24 - Procedimenti per la sospensione o cancellazione	“ 12
Art. 25 - Modalità di ammissione all'Albo	“ 12

Titolo III – Procedure di aggiudicazione per importo fino ad €50.000

Art. 26 - Ricorso e limiti alla trattativa privata	pag. 14
Art. 27 - Partecipazione alla gare ufficiose	“ 14
Art. 28 - Contenuto dell'avviso di informazione	“ 15
Art. 29 - Criterio di aggiudicazione	“ 15
Art. 30 - L'offerta	“ 16
Art. 31 - Celebrazione della gara	“ 16
Art. 32 - Verbale di gara e aggiudicazione	“ 16
Art. 33 - Comunicazione dell'aggiudicazione	“ 17
Art. 34 - Il contratto	“ 17
Art. 35 - Scelta del contraente	“ 17
Art. 36 - Invito alla gara informale	“ 18
Art. 37 - Presentazione delle offerte	“ 18
Art. 38 - Valutazione delle offerte	“ 19

Titolo IV – Procedure di aggiudicazione per importo superiore ad €50.000

Art. 39 - Appalti di fornitura di beni	pag. 20
Art. 40 - Appalti di servizi	“ 20
Art. 41 - Ricorso al circuito nazionale degli acquisti	“ 20
Art. 42 - Pubblicità	“ 20

Titolo V – Disposizioni integrative

Art. 43 - Disposizioni integrative	pag. 21
------------------------------------	---------

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Norme applicabili, principi e definizioni

La Provincia Regionale di Trapani, provvede agli appalti di fornitura di beni e di servizi finalizzati al perseguimento dei propri fini istituzionali mediante contratti stipulati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento. Si considerano integralmente richiamate le norme sul responsabile del procedimento, sul diritto di accesso, sull'autocertificazione e sulla privacy, nonché le disposizioni contenute negli altri regolamenti e direttive dell'Ente.

I procedimenti per l'aggiudicazione delle forniture di beni e di servizi sono caratterizzati dai principi di informatizzazione, trasparenza, economicità, convenienza e celerità.

Si intendono per forniture di beni i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto tra un prestatore e l'Ente.

Si intendono per servizi tutti i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto la fornitura di qualsiasi tipo di servizio tra un prestatore e l'Ente.

Sono a titolo oneroso tutti i contratti diversi dalle donazioni.

Eventuali ulteriori definizioni e indicazioni risultano dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi 24 luglio 1992 n. 358, 17 marzo 1995 n. 157, 17 marzo 1995 n. 158 e successive modifiche e integrazioni.

Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

La procedura finalizzata all'acquisizione di beni e servizi è disciplinata dalle disposizioni di questo Capo I, ad esclusione dei casi per i quali è diversamente previsto dal presente regolamento.

Articolo 2 Competenza

La procedura finalizzata all'acquisizione di beni e servizi è di competenza del dirigente responsabile dell'ufficio interessato alla fornitura, il quale può assegnare ad un funzionario dello stesso ufficio la responsabilità del procedimento. Le relative operazioni hanno inizio con l'adozione della determinazione a contrarre da parte del dirigente competente previa, ove necessari, direttiva del Direttore d'area o dell'organo politico. La determina impegna la

spesa e indica: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto e il valore presuntivo del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le procedure di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia, i criteri di valutazione dell'offerta nonché le motivazioni che sono alla base delle scelte effettuate.

La determinazione va corredata dal capitolato e dallo schema della lettera di invito, redatti dallo stesso dirigente. Il capitolato deve indicare tutte le caratteristiche tecniche dei beni o servizi richiesti e le penalità che saranno applicate, fino alla risoluzione del contratto, a seguito di precisi inadempimenti o ritardi.

Nella trattativa privata il capitolato che risulti particolarmente breve può essere inserito nella lettera di invito alla gara ufficiosa.

Il dirigente competente ogni volta che sia prevista una gara, anche informale, la indice e la espleta nella qualità di Presidente; quindi aggiudica la fornitura o il servizio e sottoscrive il relativo contratto.

Qualora un dirigente, benché sollecitato per iscritto dal Direttore d'area, non adotti entro i termini assegnati la determina a contrarre, il Dirigente d'area avoca a sé la pratica o la assegna ad altro dirigente.

Qualora la particolare fornitura di beni e servizi sia di competenza di più uffici, il Direttore d'area designa motivatamente quale dei dirigenti interessati debba adottare la determina a contrarre e sottoscrivere il relativo contratto, specificando nello stesso atto le competenze dei dirigenti responsabili degli altri procedimenti correlati.

Articolo 3 Limitazioni

E' consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale, disciplinata dalle vigenti disposizioni normative e dal presente regolamento per forniture o servizi di importo fino a €25.000,00≠

Non possono, nello stesso anno solare, essere affidati ad una stessa ditta forniture o servizi il cui importo complessivo superi i 50.000,00≠ euro.

Superato il suddetto importo si potrà affidare la fornitura o il servizio esclusivamente mediante asta pubblica.

Articolo 4 Valutazione dell'offerta

Il sistema di valutazione dell'offerta avviene in base a uno dei seguenti criteri:

- a) il prezzo più basso;
- b) l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, il valore tecnico, il merito tecnico, l'assistenza tecnica. I criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'onere e nell'eventuale bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita. Nelle aggiudicazioni all'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutato il possesso della certificazione di qualità ISO 9000 o corrispondente e valutati a parità di prezzo come nettamente preferibili i prodotti ecologici.

Articolo 5

Commissione e verbalizzazione

Le operazioni di gara dovranno essere svolte da apposita Commissione formata dal Dirigente del Settore competente, che assume le funzioni di Presidente, e da n. 2 (due) impiegati della Provincia Regionale di Trapani con funzioni di testimoni, di cui 1 assume le funzioni di segretario verbalizzante.

L'esercizio delle funzioni è obbligatorio, i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al Presidente.

Il Dirigente del Settore competente provvederà, un'ora prima dell'inizio delle operazioni di gara, alla costituzione della Commissione chiamando a fungere da testimoni i due impiegati, di categoria non inferiore a B/1, scelti mediante operazione di sorteggio effettuata dal Settore Informatica fra tutti gli impiegati, in servizio nell'Ente, e del quale dovrà darsi atto nel verbale delle operazioni di gara.

Di tutte le operazioni di gara dovrà essere redatto apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente di gara e dai testimoni.

Articolo 6

Aggiudicazione ed affidamento in caso di ricorso

Eventuali rilievi o contestazioni devono essere effettuati dalle ditte interessate nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara. In assenza di eccezioni, il verbale di gara diviene definitivo.

In caso di rilievi e contestazioni il presidente della gara è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.

Decorso inutilmente il termine di cui al superiore comma, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l'Ente, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei precedenti commi, senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

Articolo 7

Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto è determinato dall'importo complessivo indicato come base di gara, individuato dal dirigente competente sulla base di indagini di mercato o di conoscenze acquisite in modo certo, e di cui lo stesso dovrà attestare la congruità.

Articolo 8

Accertamenti e determinazione di aggiudicazione

Il responsabile del procedimento deve esperire tutti gli accertamenti ed i controlli

necessari, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dal presente regolamento relativamente alle autocertificazioni ed alle dichiarazioni presentate dai soggetti partecipanti alle gare.

Il dirigente che ha indetto la gara, quindi, prende atto delle risultanze di gara con apposita determinazione e definisce l'impegno di spesa per la somma corrispondente all'importo di aggiudicazione corrispondente all'importo posto a base di gara detratto il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria.

Successivamente il dirigente stipula il contratto.

Articolo 9

Forma e stipulazione del contratto

I contratti a seguito di trattativa privata sono redatti in forma pubblica amministrativa.

Detti contratti, ricevuti dall'ufficiale rogante, sono sottoscritti oltre che dalla ditta aggiudicataria dal dirigente di settore competente, quale organo rappresentante l'Ente. In sua assenza i contratti vengono sottoscritti dal Direttore d'area o, su sua disposizione, da altro dirigente.

L'Ente può, in ogni caso, avvalersi di notai di fiducia.

Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, compresa l'imposta di bollo secondo le disposizione vigenti, sono a carico dell'contraente,

Il Dirigente responsabile del procedimento può discrezionalmente scegliere la scrittura privata qualora l'importo del contratto da stipulare non sia superiore ad € 25.000,00#, sottoscrivendo le condizioni tecniche ed amministrative della fornitura o il capitolato d'oneri del servizio affidato, con la clausola che si provvederà alla sua registrazione solo in caso d'uso.

La forma del contratto deve essere preventivamente indicata nella determinazione a contrarre.

Devono essere annotati nell'apposito repertorio i contratti e gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.

I contratti in forma pubblica amministrativa devono essere repertoriati e registrati secondo la normativa vigente.

Articolo 10

Norme regolatrici del rapporto contrattuale

I rapporti contrattuali sono regolati:

- dalle clausole del contratto stipulato;
- dalle disposizioni del capitolato d'appalto;
- dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Nei contratti per forniture, trasporti, e servizi il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione effettuata.

Le clausole contrattuali stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e le scadenza si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se i termini indicati nei contratti dipendono dalla realizzazione di avvenimenti o di operazioni, i termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati detti avvenimenti o prodotte le previste operazioni.

La scadenza, indicata in mesi, si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Quando l'ultimo giorno del termine cade in giornata domenicale, festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.

Articolo 11 Termine per la stipulazione

La stipulazione del contratto avente ad oggetto forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento degli eventuali adempimenti connessi alla gara d'appalto.

In caso di mancata stipulazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario è facoltà dell'Ente di procedere all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo, salvo il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui l'Ente non provveda a stipulare il contratto nel termine fissato, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa notifica della sua volontà di messa in mora.

Il contraente, dichiarandosi sciolto dall'impegno, non può pretendere compensi di sorta.

Articolo 12 Esecuzione del contratto

I contratti sono esecutori soltanto dopo la loro stipulazione.

Nei casi di estrema urgenza, motivata dal dirigente competente nella relativa determina e qualora le modalità dell'esecuzione lo consentano, la prestazione può avere inizio anche prima della stipula del contratto, previa l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia.

La responsabilità dell'esecuzione del contratto compete al funzionario responsabile del procedimento.

Articolo 13 Inadempimenti

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il dirigente applica le penali stabilite nell'atto o nella lettera di ordinazione. Può altresì sempre avvalersi, nel caso di inadempimento grave, degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, previa denuncia scritta, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Articolo 14

Verifica della prestazione

La fornitura di beni e la prestazione di servizi sono soggetti ad attestazione di avvenuta, regolare prestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, senza la quale non si dà luogo al pagamento.

Per le forniture di beni e servizi aventi carattere continuativo, l'attestazione conseguirà all'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Ciò tranne che la determina che impegna l'importo contrattuale preveda il pagamento anticipato.

Articolo 15

Divieto di rinnovazione tacita

E' vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

Sono consentite, purché avvengano in forma espressa, le fattispecie del rinnovo del contratto e della proroga. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, l'Ente accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi, ed in caso positivo, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

Il rinnovo si realizza quando vi è l'adesione dell'Ente ad un'offerta della controparte di un prezzo più vantaggioso. La proroga è consentita solo ai medesimi patti e condizioni, cioè allo stesso prezzo fissato nel contratto prossimo alla scadenza.

Articolo 16

Revisione del prezzo

Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'acquisizione del bene o servizio sulla base dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica in ordine ai prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 17

Divieto di cessione del contratto

Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità.

Articolo 18

Disposizioni di riferimento

Il procedimento da seguire per l'affidamento di un appalto di fornitura di beni o di un appalto di servizi va individuato in relazione ai limiti di importo, all'oggetto del contratto e alla sussistenza delle condizioni richieste.

I contratti di durata ed i contratti misti risultano individuati dalle disposizioni dei decreti legislativi 24 luglio 1992 n.358 e 17 marzo 1995 n.157.

E' tuttavia sempre possibile, a discrezione del dirigente responsabile della fornitura del bene o del servizio, seguire il procedimento previsto per un appalto avente un limite di importo più elevato.

TITOLO SECONDO

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Articolo 19

Iscrizione all'albo

Sono iscritte all'Albo delle imprese di fiducia dell'Ente le imprese che ne abbiano fatto istanza ed aventi sede legale nell'ambito territoriale della Provincia di Trapani che siano iscritte al registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

I richiedenti saranno iscritti all'Albo per le attività richieste dalle stesse e risultanti dai certificati prodotti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si rinvia al Regolamento dell'Albo delle imprese di fiducia.

Articolo 20

Istanza di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'Albo i richiedenti devono presentare apposita istanza alla Provincia Regionale di Trapani con allegata copia del documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante ed indicando espressamente l'attività o le attività per cui richiedono l'iscrizione.

L'istanza dovrà contenere i documenti o le dichiarazioni di seguito elencate:

1 - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui si possa evincere:

- numero e data di iscrizione;
- attività;
- forma giuridica della ditta;
- organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di società);

- nulla osta ai sensi dell'art. 10 sexies della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
 - inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette procedure non siano in corso.
- 2 - Certificato generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, rilasciati dalle competenti autorità, relativi al titolare e/o al rappresentante legale.
- 3 - Certificato rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione, competente per territorio in cui ha sede legale l'impresa e di data non anteriore a sei mesi, di ottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili di cui all'art. 17 L.12/03/1999 n. 68; ovvero, che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15.

In sostituzione dei suddetti certificati è ammessa una dichiarazione sostitutiva attestante i dati riportati nel certificato.

- 4 - Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47,75,76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il titolare o il legale rappresentante attesti:
- per gli appalti di fornitura: **di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.11 lettere a), b), c), d), e), f)) del D. Lgs. n.358/92 e successive modifiche ed integrazioni**
 - per gli appalti di servizi: **di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 12 lettere a), b), c), d), e), f)) del D.Lgs. n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni**
- e precisamente:
- a)** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - b)** che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
 - c)** che nell'esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - d)** di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - e)** di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - f)** di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni prodotte nella partecipazione a gare d'appalto.

Articolo 21

Effetto dell'iscrizione all'albo

- 1 - L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.
- 2 - Ogni ditta ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
- 3 - Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo

all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il **31/12** di ogni anno.

- 4 - Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
- 5 - Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dell'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 22 **Sospensione dall'albo**

- 1 - L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento.
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitti che per la loro natura o per la loro gravità facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo; ovvero procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nella fornitura di beni o nell'esecuzione di servizi;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nella fornitura di beni o nell'esecuzione dei servizi;
 - f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 21.
- 2 - Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al rappresentante legale.
- 3 - Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), e f) del precedente comma 1, determina la durata della sospensione.

Articolo 23 **Cancellazione dall'albo**

- 1 - Sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
 - b) condanna per delitto, che per sua natura o per la sua gravità, faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 e la decadenza e revoca dell'iscrizione stessa;
 - d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - e) domanda di cancellazione dall'Albo;
- 2 - Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Articolo 24

Procedimenti per la sospensione o cancellazione

I provvedimenti di cui agli artt. 22 e 23 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni.

Articolo 25

Modalità di ammissione all'albo

Per l'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia della Provincia Regionale di Trapani, le ditte interessate potranno presentare domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione prevista all'art. 20, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'apposito avviso.

Una commissione all'uopo costituita, formata dal dirigente del Settore Informatica, dal Dirigente del Settore Economato e da un istruttore amministrativo contabile, esaminerà le istanze prodotte dalle imprese richiedenti.

All'impresa, la cui domanda o documentazione non è conforme o mancante a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile ne dà comunicazione, invitandola a sanare la propria posizione entro il termine di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione medesima.

La commissione dovrà comunicare alle imprese richiedenti l'ammissione o la non ammissione, debitamente motivata.

La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del dirigente del settore Informatica, che provvederà alla pubblicazione per giorni 15 all'albo pretorio dell'Ente ed alla trasmissione al Presidente, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, all'Ufficio Contratti e all' U.R.P. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.

La commissione procederà, altresì, annualmente a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati con la domanda di ammissione all'Albo, cancellando le imprese i cui requisiti sono venuti meno o per le quali si è verificato uno dei casi previsti nell'art. 23. Inoltre, procederà all'eventuale ammissione delle imprese che ne facciano richiesta alla scadenza annuale prevista dall'art. 21.

Il Settore Informatica che detiene l'Albo delle imprese di fiducia, comunicherà al dirigente competente che ne faccia richiesta, l'elenco delle imprese in possesso della prevista attività. Inoltre, collaborerà con il settore competente per dare adeguata pubblicità all'avviso di trattativa privata attraverso la pubblicazione sul sito internet.

L'Albo sarà articolato per gruppi di categorie.

TITOLO TERZO

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE PER IMPORTO FINO AD €50. 000, 00

Art. 26

Ricorso e limiti alla trattativa privata

E' ammesso il ricorso alla trattativa privata mediante gara informale per l'affidamento di appalti per la fornitura di beni e servizi fino al limite di importo di € 50.000,00#, ad esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e successive modifiche e integrazioni.

La procedura ha inizio con l'adozione della determinazione a contrarre da parte del dirigente competente, previa, ove necessari, direttiva del Direttore d'area o dell'organo politico. Il dirigente sulla base di eventuale indagine di mercato dovrà stabilire l'importo da porre a base di gara, di cui dovrà attestare la congruità.

Tale determinazione deve contenere gli elementi di cui all'articolo 2 e deve motivare ampiamente i criteri di opportunità, economicità e convenienza che giustificano il ricorso alla trattativa privata

Non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare a trattativa privata ad una stessa impresa appalti di forniture di beni ed appalti di servizi il cui importo complessivo superi i 50.000,00 euro.

Articolo 27

Partecipazione alle gare ufficiali

- 1 - Qualora nell'Albo siano efficacemente iscritte, per attività concernente fornitura di beni o affidamento di servizi un numero di imprese non superiore a 15 (quindici) l'Amministrazione Provinciale spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
- 2 - Se nell'Albo siano efficacemente iscritte più di quindici imprese in possesso dell'attività richiesta per la partecipazione alla gara, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio di questo Ente e sul sito della Provincia Regionale di Trapani (www.provincia.trapani.it).
- 3 - Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
- 4 - Impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'Albo per l'attività da affidare, il Dirigente del settore competente deve formulare ad almeno 10 (dieci) di tali imprese di sua fiducia, specifica richiesta di offerta. Le richieste devono essere spedite contemporaneamente almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata o posta celere con ricevuta di ritorno.
- 5 - Ove il numero di imprese da invitare per attività richiesta, non raggiunga il minimo previsto di cinque, al fine di assicurare il numero minimo prescritto, possono essere

- invitate ditte non iscritte all'albo, aventi preferenzialmente sede nel territorio provinciale o che svolgano attività nelle province limitrofe.
- 6 - L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno solare, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un appalto per trattativa privata da parte della Provincia Regionale di Trapani fino a che altre imprese, in possesso dei prescritti requisiti, non ne abbiano avuto alcuno.
 - 7 - Nel caso si proceda a tornate di gara, anche ufficiosa, è previsto che una ditta possa restare aggiudicataria di un solo appalto, per cui le offerte delle ditte risultate vincitrici e come tali affidatarie di uno degli appalti non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi, secondo l'ordine indicato nell'invito.
 - 8 - Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Articolo 28

Contenuto dell'avviso di informazione

L'avviso di informazione in ordine all'affidamento della fornitura o del servizio, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare:

- a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) Luogo di esecuzione;
- c) Natura ed entità dei lavori da effettuare;
- d) Modalità di finanziamento e di pagamento;
- e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
- f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
- g) Data, ora e luogo della loro apertura;
- h) Condizioni e requisiti per poter partecipare;
- i) Documenti da presentare e relativa modalità;
- j) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;
- k) Data di pubblicazione dell'avviso di gara.

Articolo 29

Criterio di aggiudicazione

Nella trattativa privata, il criterio di aggiudicazione è espressamente previsto nei decreti legislativi richiamati all'art. 1 del presente regolamento.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, sono assoggettate alla verifica tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.

Per le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il presidente di gara prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Articolo 30

L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in busta separata, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara.

L'offerta, contenuta in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere con due sole cifre decimali. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso espresso in lettere.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Articolo 31

Celebrazione della gara

La gara deve svolgersi puntualmente nel giorno e nell'ora indicati, assieme al luogo di svolgimento, nella richiesta di offerta e nell'avviso di informazione previsti all' articolo 25.

Qualora, per obbiettivi e comprovabili impedimenti, si renda necessario postergare il giorno di svolgimento della gara o anche l'ora, ne dovrà essere data adeguata pubblicizzazione mediante avviso da pubblicarsi, a cura del Dirigente responsabile della trattativa, nell'Albo Pretorio e nel sito della Provincia Regionale di Trapani.

La gara deve essere svolta in unica seduta pubblica, sia per l'apertura delle buste contenenti i documenti che per quelle contenenti l'offerta.

Solo in casi eccezionali, con elevato numero di partecipanti o per altri giustificati motivi, se ciò non fosse possibile, si procederà con le stesse modalità, previste per le sospensioni dello svolgimento delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici e dovrà procedersi secondo le modalità indicate al secondo comma del presente articolo.

Articolo 32

Verbale di gara e aggiudicazione

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli

data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento per i lavori pubblici o da parte del dirigente con raccomandata A.R.

In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il responsabile del procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il soggetto competente per materia, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

Articolo 33

Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale il responsabile del procedimento dell'appalto, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione mediante raccomandata A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

Si procederà d'ufficio, qualora non sia stato fatto dal Servizio che cura la tenuta dell'Albo, alla verifica del possesso dei requisiti posseduti per la partecipazione alla gara.

Articolo 34

Il contratto

Il contratto diretto a regolare i rapporti tra le parti, verrà predisposto dal Servizio competente nelle forme previste dall'art. 9 del presente regolamento e nel rispetto della vigente normativa in materia, previa produzione da parte della ditta contraente delle spese contrattuali e della cauzione definitiva calcolata sulla base della percentuale prevista dal capitolato.

Articolo 35

Scelta del contraente

Per la scelta del contraente deve essere almeno espletata una gara informale, cioè senza bando, indetta con la determinazione a contrarre.

Alla gara informale devono esser invitate tutte le ditte iscritte all'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell'Azienda nell'ambito della relativa categoria, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privata.

Nel caso di assenza della categoria dall'Albo o qualora le ditte iscritte siano repute dal dirigente numericamente insufficienti o siano comunque meno di cinque, la scelta va fatta o integrata nell'ambito dell'elenco telefonico - pagine bianche e gialle o, in mancanza, utilizzando ulteriori riferimenti da citare nella determina, in modo da invitare almeno cinque ditte.

Articolo 36

Invito alla gara informale

L'invito alla gara informale può essere effettuato mediante lettera o altro atto come telegramma e telefax.

Deve indicare almeno:

- a) l'oggetto della prestazione e le relative caratteristiche tecniche (qualora il capitolato risulti particolarmente breve, altrimenti va redatto a parte ed accluso alla lettera d'invito);
- b) la qualità e le modalità dell'esecuzione, compreso il versamento e la percentuale della cauzione definitiva, ove previsti in caso di contratto di servizi;
- c) nei contratti di somministrazione, di servizi o comunque ad esecuzione continuata la durata del contratto;
- d) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e alle penalità previste, e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- e) il prezzo a base di gara;
- f) le eventuali garanzie richieste;
- g) il sistema di valutazione dell'offerta;
- h) se si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e a quali condizioni;
- i) le modalità di redazione e di presentazione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere inviate, il termine perentorio entro il quale devono pervenire, il giorno e l'ora in cui le buste chiuse verranno contemporaneamente aperte;
- j) l'indicazione che il mancato rispetto delle modalità di redazione e di presentazione delle offerte comporta l'esclusione dalla gara;
- k) le certificazioni da allegare: autocertificazione di cui al modello cert) accluso all'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell'Azienda, quando l'invito venga rivolto a ditte non iscritte a quest'ultimo;
- l) il responsabile del procedimento con recapito telefonico;
- m) le modalità del pagamento.

Articolo 37

Presentazione delle offerte

Le offerte devono essere redatte e presentate secondo le indicazioni contenute nelle lettere d'invito ed entro i termini e con le modalità previsti, pena l'esclusione dalla gara.

Le offerte devono comunque essere contenute in buste chiuse e sigillate, eventualmente anche controfirmate nei lembi di chiusura. Le buste devono recare una scritta esterna: ditta offerente e oggetto dell'appalto, e possono giungere a mezzo posta, recapito autorizzato o consegna a mano, al protocollo generale dell'Azienda, entro i termini indicati nelle lettere d'invito.

Le buste devono contenere l'autocertificazione di cui al modello cert), che viene richiesta qualora l'invito venga rivolto a ditte non iscritte all'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia dell'Azienda.

Articolo 38 **Valutazione delle offerte**

Le offerte vengono esaminate dalla commissione composta come previsto dal precedente articolo 5.

Le offerte vengono valutate con uno dei criteri di cui all'art. 4 e con le modalità indicate nella lettera d'invito.

La commissione redige il verbale di aggiudicazione. Il dirigente competente, quindi, adotta la relativa determinazione diretta a ridurre o confermare l'impegno di spesa.

TITOLO QUARTO **PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE PER IMPORTO** **SUPERIORE A €50. 000, 00**

Articolo 39 **Appalti di fornitura di beni**

Gli appalti di fornitura di beni oltre il limite di importo di 50.000,00 euro ed entro quello di 100.000,00 euro, sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992 n.358 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 40 **Appalti di servizi**

Gli appalti di servizi oltre il limite di importo di 50.000,00 euro ed entro quello di 100.000,00 euro, sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 41 **Ricorso al circuito nazionale degli acquisti**

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge 3 dicembre 2003 n. 20, per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro l'Ente può stipulare ogni tipo di contratto (uniformandosi rispettivamente alle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 358/1992 e n 157/1995) senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a.

Qualora invece il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia superiore a quello previsto dalle stesse convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a, si deve ricorrere al circuito nazionale degli acquisti, utilizzando le convenzioni di cui sopra.

Articolo 42 Pubblicità

La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui sopra, fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo dell'Ente nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000,00 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000,00 euro, mediante la pubblicazione per estratto su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Articolo 43 Disposizione integrative

a. Per quanto compatibili con l'oggetto del presente regolamento e fermo restando la facoltà e l'onere dei Responsabili dei Servizi Provinciali di elaborare gli atti di propria esclusiva competenza nelle forme giuridiche e nei modi più appropriati per conseguire concretamente gli obiettivi indicati in conformità alle norme vigenti in materia, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, ai sensi di legge, con la quale dovrà essere specificato quanto segue:

1) L'impresa dovrà indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispone, in proprio, per l'esecuzione dei lavori e precisamente:

- **per gli autoveicoli autorizzati alla circolazione stradale, marca, modello e numero di telaio;**
- **per i mezzi circolanti solo nell'ambito del cantiere, marca, modello e numero di telaio;**
- **per le restanti attrezzature, l'indicazione della marca e/o di altri elementi di identificazione.**

La mancata presentazione della dichiarazione munita delle indicazioni richieste al superiore punto 1), determinerà l'esclusione dalla gara.

2) Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte riportante l'indicazione delle ditte di cui intendono avvalersi per i noli.

La mancata dichiarazione di cui al punto 2) determinerà il diniego dell'autorizzazione.

b. Obbligo per le ditte partecipanti alla gara di produrre il "**Modello GAP**", giusta quanto previsto dall'art. 2 della L. 12.10.82, n° 726 e della legge 30.12.91, n. 410;

c. E' escluso l'affidamento in subappalto di qualsiasi tipo di lavorazione facente parte dell'appalto alle altre imprese, sia in forma singola che associata, partecipanti alla gara;

- d. L'impresa aggiudicataria è obbligata ad effettuare la commessa di forniture, nella misura di almeno il 30% dell'intero fabbisogno necessario, in favore di quelle imprese presenti nella Provincia di Trapani sottoposte a sequestro penale preventivo e confiscate a seguito di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale dal Tribunale su proposta del Procuratore o del Questore, ai sensi della L. 575 del 1965 e succ. mod., operanti nel settore della produzione di conglomerati (*la cui fornitura, per la buona realizzazione dell'opera, tenga conto della distanza tra l'ubicazione del cantiere di confezionamento e l'opera da realizzare*) e vendita di materiali edili sottoposte all'amministrazione controllata dello Stato e/o alla gestione di soggetti appositamente individuati in conformità alle leggi vigenti in materia. Detto obbligo sussiste purchè le predette imprese confiscate siano disponibili ad effettuare le forniture al prezzo più basso tra quelli offerti da altre ditte operanti nel medesimo settore della produzione e vendita di materiali edili. Detti preventivi dovranno, in ogni caso, essere prodotti in originale alla S.A. e costituiranno parte integrante della documentazione di gara;
- e. La stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione o alla revoca e alla rescissione del contratto, rispettivamente prima della stipula del contratto e successivamente dopo la stipula del contratto, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e/o definitiva, nonché al versamento di una penale pari all'8% dell'intero importo a b.a., impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore, in caso di:
- omessa denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria di sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - arresto, rinvio a giudizio o condanna (*per i reati previsti dall'art. 7 della L. 575 del 1965, dal D.P.R. n° 309/90, dalla legge di conversione 15 dicembre 2001 n° 438 o comunque commessi con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 o per condanne superiori ai 3 anni*), sottoposizione a misure di prevenzione, anche non definitive dei titolari,
 - amministratori, soci, direttori tecnici dell'impresa aggiudicataria, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo definitivo dei lavori;
 - sub appalto non autorizzato e sub appalto svolto per opere diverse da quelle per cui il sub appalto è autorizzato;
 - sub appalto effettuato da impresa diversa da quella autorizzata o da dipendenti in carico ad impresa diversa da quella autorizzata;
 - mancato rispetto della posizione retributiva (secondo il contratto collettivo) e contributiva dei dipendenti (rif. DURC – documento unico di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Edile, prima della stipula del contratto);
 - mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
 - mancato rispetto degli obblighi assunti relativamente alle forniture di materiali;
 - conferimento dei rifiuti provenienti dal cantiere in siti diversi dalle discariche autorizzate;
 - in tutti gli altri casi di inadempimento o inosservanza delle previsioni del bando e del disciplinare di gara e/o delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto da parte dell'impresa aggiudicataria, nonché degli impegni assunti con le dichiarazioni prodotte in sede di presentazione delle offerte;
- f. Vanno inserite, sempre a pena di esclusione, anche le seguenti dichiarazioni:
- Dichiaro di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata né si accorderà con altri partecipanti alle gare. In particolare, dichiaro di non trovarsi in una situazione di

intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o di tecnici, tale da far sì che la persona materialmente firmataria dell'offerta condivida, ancorché autonomamente, il detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per altra società;

- Dichiarare di impegnarsi a denunciare all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata prima della gara e nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - Dichiarare di prendere atto che, ai fini dell'art. 75, comma 1, lett. e), del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e succ.mm.ii., per gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, sono da intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche le infrazioni alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e succ. mod., al D.Lgs. 14 agosto 1996, n° 494 e al D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 sulla sicurezza nei cantieri. Dichiarare inoltre, di prendere atto che si considera grave la violazione agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi, qualunque ne sia l'importo e fino a che la situazione contributiva non venga completamente regolarizzata;
 - Dichiarare che in caso di aggiudicazione della gara si impegna ad effettuare la commessa di forniture, nella misura di almeno il 30% dell'intero fabbisogno necessario, in favore di quelle imprese presenti nella Provincia di Trapani sottoposte a sequestro penale preventivo e confiscate a seguito di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale dal Tribunale su proposta del Procuratore o del Questore, ai sensi della L. 575 del 1965 e succ. mod., operanti nel settore della produzione e vendita di materiali edili e sottoposte all'amministrazione controllata dello Stato e/o alla gestione di soggetti appositamente individuati in conformità alle leggi vigenti in materia. Detto obbligo sussiste purchè le predette imprese confiscate siano disponibili ad effettuare le forniture al prezzo più basso tra quelli offerti da altre ditte operanti nel medesimo settore della produzione e vendita di materiali edili. Detti preventivi dovranno, in ogni caso, essere prodotti in originale alla S.A. e costituiranno parte integrante della documentazione di gara;
 - Dichiarazione dell'impresa con allegata richiesta trasmessa alla Cassa Edile, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai sensi dell'art. 86 – comma 10 – del D.Lgs. 276/2003, con la quale si attesti il regolare pagamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti fino al mese che coincide con la richiesta di certificazione, nonché di avere denunciato, per operaio, un numero di ore non inferiore a quelle previste dal CCNL di settore e di impegnarsi, contestualmente a trasmettere il DURC prima della stipula del contratto di appalto;
 - Dichiarare di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- g.** L'amministrazione provinciale si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare i lavori in presenza di ragioni di pubblico interesse.
E' fatto obbligo di inserire nel contratto di appalto, conseguente all'aggiudicazione di gare per lavori pubblici, **apposite clausole** riportanti tutti gli obblighi assunti precedentemente dalla ditta aggiudicataria, in tutte le fasi del procedimento di gara.

